



Autoservizi Irpini S.p.A.
AVELLINO

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 075 del 22.06.2022

Oggetto: autorizzazione al pagamento, in favore dell'avv. Giorgio Fontana, del contributo unificato e diritti di cancelleria, occorrenti per l'iscrizione a ruolo del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 1979/2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli relativa al giudizio Euroservizi Generali Group S.r.l. c/ Autoservizi Irpini S.p.a..

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che, in data 28.09.2005, veniva stipulato tra l'A.I.R. S.p.a. e la società Euroservizi Generali s.r.l. un contratto per l'affidamento biennale del servizio di pulizia degli autobus, uffici, depositi ed officine dell'A.I.R. S.p.a. e dell'Impianto Funicolare di Montevergine - per il biennio 2005/2007- per un importo complessivo di €420.580,51, oltre Iva, rinnovato, poi, per un altro biennio (fino al 30.09.2009), proseguito, ex art. 6 comma 2 del contratto di affidamento servizi di pulizia, fino all'ottobre del 2010;
- che, nell'aprile 2011, la società Euroservizi Generali Group s.r.l. acquistava il ramo di azienda della società Euroservizi Generali S.r.l.;
- che, in data 10.08.2011, la società Euroservizi Generali Group s.r.l., per il tramite degli avv. ti Andrea Di Lecce e Luigi Mennella, asserendo di vantare un credito nei confronti dell'A.I.R. S.p.a. di €94.708,26 per fatture non saldate, presentava ricorso per Decreto Ingiuntivo al Tribunale di Avellino;
- che il Giudice designato, dott.ssa Patrizia Grasso, pronunciava Decreto Ingiuntivo n. 878/2011 con il quale ingiungeva all'A.I.R. S.p.a. il pagamento, in favore della società Euroservizi Generali Group S.r.l., della somma di € 94.708,26, oltre interessi moratori come richiesti in ricorso, nonché il pagamento delle spese della procedura monitoria liquidate in € 338,00 per esborsi, € 556,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre IVA, Cap e spese generali, nella misura stabilita dalla legge;
- che, con delibera n. 24.09 del 28.09.2011, veniva affidato all'avv. Giorgio Fontana l'incarico di proporre opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 878/2011;
- che, instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1535/2016 del 30.03.2016, accoglieva l'opposizione proposta dall' A.I.R. S.p.a. revocando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando, inoltre, la risoluzione del contratto di appalto del 28.09.2005 intercorso tra Euroservizi Generali Group S.r.l. ed Euroservizi Generali s.r.l., con condanna della Euroservizi Generali Group s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'A.I.R. S.p.a., liquidate in € 590,00 per esborsi (compresi bollo e contributo unificato) ed € 13.430,00 per onorario, oltre Iva, Cap e rimborso spese generali al 15%;
- che, con atto di citazione notificato in data 17.01.2017, la società Euroservizi Generali Group s.r.l. impugnava innanzi alla Corte di Appello di Napoli la sentenza n. 1535/16 emessa dal Tribunale di Avellino chiedendo al Giudice adito, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure;
- che, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 21.01 del 31.01.2017, veniva affidato all'avv. Giorgio Fontana l'incarico di resistere nel giudizio de quo;
- che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1979/2022 del 26.01.2022, ha accolto l'appello proposto da Euroservizi Generali Group S.r.l. (ora Gestione Ambientale Multiservice S.r.l.) e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 878/2011 dichiarandone l'escutività, condannando la parte appellata al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in € 13.430,00, oltre spese generali, Iva e Cap, e per il secondo grado in complessivi € 10.680,50 di cui € 1.165,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cap;

- che, con deliberazione dell'Amministratore Unico nr. 062 del 31.05.22, è stato affidato, per continuità dell'azione difensiva, all'avv. Giorgio Fontana l'incarico di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1979/2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli;

Considerato

- che, con email acquisita al protocollo aziendale in data 21.06.2022 al n. 1940/2022, l'avv. Giorgio Fontana chiedeva il pagamento della somma di € 1.063,00 per contributo unificato ed € 27,00 per diritti di cancelleria, necessari per procedere all'iscrizione a ruolo del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1979/2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli;

Rilevato:

-che, con successiva email acquisita al protocollo aziendale in data 22.06.2022 al n. 1975/2022, l'avv. Fontana ha comunicato che l'importo esatto del contributo unificato necessario per iscrivere la causa a ruolo è di € 1.518,00 e non 1.036,00, come erroneamente indicato in precedenza;

Acquisito:

- il parere del responsabile dell'ufficio legale, avv. Cesare De Stefano, con il quale ritiene necessario procedere al pagamento delle spese richieste dal legale;

Ritenuto:

- di dover autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Giorgio Fontana, della somma di € 1.545,00, di cui € 1.518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per diritti di cancelleria, occorrenti per procedere all'iscrizione a ruolo del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1979/2022;

Ravvisata:

- la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2022-2024;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Giorgio Fontana, della somma di € 1.545,00, di cui € 1.518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per diritti di cancelleria occorrenti per procedere all'iscrizione a ruolo del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1979/2022;
- mandare agli uffici interessati per gli adempimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Anthony Accocchia

